

	Repertorio numero 70276	Raccolta numero 41218
	VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	Il giorno diciotto giugno duemilaventicinque:	Registrato ad Aosta
	18 giugno 2025;	in data 18 giugno 2025
	alle ore quattordici e venticinque.	al n° 3504 S.1T
	In Verrès, nel mio studio di via Amilcare Cretier numero 14.	con € Esente
	Davanti a me dott. MARCO PRINCIVALLE, Notaio in Verrès, i-	
	scritto nel Collegio del Distretto Notarile di Aosta.	
	E' personalmente presente il Signor:	
	- COSTA DAVIDE, nato a Moncalieri il 16 ottobre 1986, domici-	
	liato presso la sede sociale;	
	il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Pre-	
	sidente del Consiglio direttivo dell'Associazione culturale	
	denominata "ASSOCIAZIONE IL CANTIERE DELLA MUSICA", con sede	
	ad Aosta in viale dei Partigiani numero 18, codice fiscale nu-	
	mero 91029760070 e partita IVA numero 01083710077; avente	
	P.E.C. cantieredellamusica@pec.it; costituita con atto a mio	
	rogito del 21 febbraio 2008, repertorio numero 35110/13099,	
	registrato a Châtillon il 27 febbraio 2008 al numero 551; poi	
	modificata mediante verbale di assemblea straordinaria a mio	
	rogito del 17 marzo 2025, repertorio numero 69674/40708, regi-	
	strato ad Aosta il 21 marzo 2025 al numero 1516.	
	Detto Comparente, cittadino italiano, della cui identità per-	
	sonale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il verba-	

le dell'Assemblea straordinaria, convocata in questo luogo, giorno ed ora sotto la propria Presidenza, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifiche statutarie in conformità alle disposizioni del "Codice del Terzo Settore" di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117;

- conferma della volontà dell'Associazione di perfezionare l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai fini dell'acquisizione della qualifica di "Ente del Terzo Settore", ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo numero 117/2017 e degli articoli da 15 a 19 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 numero 106; con contestuale acquisizione della personalità giuridica.

Il Presidente constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, che sono presenti in proprio o per delega tanti associati rappresentanti la maggioranza necessaria (come da foglio delle presenze che si allega al presente sotto la lettera A, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, omessane la lettura per dispensa avuta), che sono presenti tutti i membri del Consiglio direttivo (assenti i consiglieri CORNACCHIA ELENA e NOVA GIUSEPPE) e che pertanto l'Assemblea è validamente costituita e idonea a deliberare su quanto posto all'ordine del giorno.

Il Presidente conferma quindi a me Notaio l'incarico di redi-

gere il verbale e dichiara aperta la seduta.

Passando all'ordine del giorno, il Presidente rammenta come l'Assemblea straordinaria dell'Associazione tenutasi in data 17 marzo 2025, come citato in comparsa, ha deliberato di approvare il nuovo Statuto sociale per il recepimento della normativa introdotta dal cosiddetto "Codice del Terzo Settore" di cui al decreto legislativo numero 117/2017 e successive modifiche; come risulta dalla documentazione depositata tramite la piattaforma informatica in data 27 marzo 2025 (I.D. pratica numero 1916637); a seguito dell'attività di verifica da parte del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Autonoma Valle d'Aosta (come da comunicazione inviata via PEC in data 20 maggio 2025) è emersa la necessità di apportare alcune variazioni agli articoli 5, 7, 8, 10 e 19 dello Statuto sociale.

Il Presidente propone quindi all'Assemblea di approvare il nuovo Statuto sociale, sulla base del testo predisposto dall'Organo amministrativo, che sostituisca quello vigente, con evidenza delle modifiche proposte:

- all'articolo 5, in materia di diritti e doveri degli associati, con l'aggiunta al secondo comma della precisazione che il diritto di voto in assemblea può essere esercitato dai soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa; e con l'aggiunta degli ultimi due commi relativi all'esercizio del di-

ritto di voto attivo e passivo per i soci minori di età;

- all'articolo 7, relativo al funzionamento dell'assemblea per le delibere riguardanti le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento, la cessazione, l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;

- all'articolo 8 comma 3, relativo al numero dei membri che compongono il Consiglio direttivo;

- all'articolo 10, relativo alla carica di Segretario e Tesoriere, ove si precisa al nuovo comma 2 che tali cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona;

- all'articolo 19, in materia di scioglimento e devoluzione del patrimonio, ove si elimina il secondo comma relativo al quorum richiesto per la delibera di scioglimento dell'Associazione, in quanto già disciplinato dal precedente articolo 7, alla luce delle modifiche come sopra esposte.

All'interno dello Statuto vengono poi apportate alcune piccole modifiche di carattere meramente formale.

Il Presidente stesso dichiara e conferma la volontà dell'Associazione stessa di procedere alla iscrizione nella Sezione di cui alla lettera g) del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai fini dell'acquisizione della qualifica di "Ente del Terzo Settore", ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo numero 117/2017 e degli articoli da 15 a 19 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

del 15 settembre 2020 numero 106; con contestuale acquisizione della personalità giuridica.

A tal fine il Presidente stesso dichiara e conferma che il patrimonio netto dell'Associazione ha un valore superiore ad euro 15.000 (quindicimila), come risulta dalla relazione giurata di stima del patrimonio sociale redatta dal dottor DISTASI CARLO NICOLA, nato ad Aosta il 10 settembre 1967, quale si trova allegata al precedente verbale a mio rogito del 17 marzo 2025, sopra citato; nonché dall'attestazione notarile che sarà debitamente depositata sulla piattaforma elettronica del RUNTS unitamente al presente verbale.

L'Assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo discussione in merito, all'unanimità delibera:

a) di modificare in più punti lo Statuto sociale vigente come sopra proposto, che nel suo nuovo testo, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio, viene integralmente allegato al presente verbale sotto la lettera B, omessane la lettura per dispensa avuta;

b) di confermare tutti gli ulteriori patti e condizioni contenuti nel precedente verbale assembleare del 17 marzo 2025, sopra citato;

c) di conferire mandato al Presidente affinché possa compiere tutti gli atti e le attività che dovessero rendersi necessari al fine di ottenere la personalità giuridica e l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con facoltà

di depositare documenti e apportare al presente atto tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che dovessero essere richieste dalle competenti Autorità.

Null'altro essendovi da deliberare ed essendo esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea viene sciolta alle ore quattordici cinquanta.

Ai sensi dell'articolo 82 commi 3 e 5 del decreto legislativo numero 117/2017, il presente atto è esente dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali e di bollo.

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 numero 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 numero 101, il Comparsente consente il trattamento dei propri dati personali, che potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali.

E richiesto io Notaio ho redatto questo atto e l'ho letto al Comparsente, che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore quattordici e cinquantacinque.

Occupa di due fogli facciate intere cinque e quanto in questa si contiene, scritto a macchina da persona di mia fiducia, ove da me non scritto. Le firme vengono apposte sulla settima facciata.

In originale firmato:

DAVIDE COSTA

MARCO PRINCIVALLE NOTAIO

ALLEGATO "A" AL NUMERO 41218 DI RACCOLTA

FOGLIO PRESENZE

SOCI

Nominativo soci

BARBERA GIUSEPPE	PRESENTE (con delega a COSTA DAVIDE)
CORNACCHIA ELENA	PRESENTE (con delega a TROIA ALESSANDRO)
COSTA CLARA	PRESENTE (con delega a COSTA DAVIDE)
COSTA DAVIDE	PRESENTE
COSTA GIORGIO MARIO SILVIO	PRESENTE
NOVA GIUSEPPE	PRESENTE (con delega a COSTA GIORGIO MARIO SILVIO)
TROIA ALESSANDRO	PRESENTE

In originale firmato:
DAVIDE COSTA
MARCO PRINCIVALLE NOTAIO

Allegato "B" al numero 41218 di raccolta.

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore) successive integrazioni e modifiche, del Codice civile per quanto compatibile, della Carta Costituzionale, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IL CANTIERE DELLA MUSICA ENTE DEL TERZO SETTORE", siglabile "IL CANTIERE DELLA MUSICA ETS", di seguito denominata "associazione", con sede ad Aosta.

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo Settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS, Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente Statuto.

L'Associazione ha la sede legale nel Comune di Aosta, e opera prevalentemente nella Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'eventuale trasferimento della sede sociale all'interno del Comune non comporta modifica statutaria, fatto salvo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti e potrà essere approvata dall'Assemblea ordinaria degli associati.

Articolo 2 - Finalità e ambito di attuazione

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, al fine di favorire e promuovere la diffusione della cultura artistico-musicale tramite ideazione, progettazione, produzione, realizzazione e organizzazione a titolo esemplificativo e non limitativo di: manifestazioni concertistiche, complessi musicali, spettacoli anche multimediali, grafica, fotografia, cinematografia, radiotelevisione, mostre, danza, balletto, teatro, corsi e concorsi, materiale editoriale, multimediale e registrazioni audiovisive.

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 numero 104, e alla legge 22 giugno 2016 numero 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-

claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991 numero 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16 quinto comma della legge 6 agosto 1990, numero 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 numero 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 quarto comma del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 6 giugno 2016 numero 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 numero 166,

e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 numero 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266, della legge 24 dicembre 2007 numero 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzare concerti e corsi musicali;
- rappresentare un'entità di aggregazione e interscambio culturale;
- favorire contatti e relazioni tra persone, enti ed associazioni che in detta progettualità si riconoscano;
- costituire un tramite tra chi sviluppa le proprie qualità artistiche attraverso esibizioni, musicali e non solo, ed organizzatori di dette attività;
- gestione e assistenza delle procedure burocratiche a queste riconnesse;
- consentire ai propri associati lo sviluppo della tecnica e del talento musicale attraverso incontri di natura didattica o seminari;
- costituire un supporto materiale e logistico per gli associati, attraverso la fornitura, il reperimento, la manutenzione, la custodia di strumenti musicali ed altro materiale
- promuovere la creatività musicale tramite produzione discografica e organizzazione di spettacoli ed attività editoriali.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie, strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

Articolo 3 - Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli en-

ti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, rispettandone lo Statuto e i regolamenti da esso derivati.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

Articolo 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

Il Consiglio direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro sessanta giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 5 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'associazione e delle sue attività.

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esercitare il diritto di voto in assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- consultare i libri sociali secondo le modalità stabilite al successivo articolo 16;
- essere informati sulle attività dell'associazione e potervi partecipare;
- controllare l'andamento dell'associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo numero 117/2017.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti;
- versare la quota sociale annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Articolo 6 - Organi sociali

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente e il vice Presidente;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti o il revisore dei conti, se nominati.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del decreto legislativo numero 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7 - Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è compo-

sta da tutti i soci. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto di voto mediante delega scritta. Ciascun socio può ricevere non più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o da chi ne fa le veci, a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata almeno dieci giorni prima con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
- elegge e revoca il revisore dei conti o i membri del Consiglio dei revisori se indicato/i dall'Assemblea stessa come necessari;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'articolo 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto

- per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, nonché sulla trasformazione, sulla fusione, sulla scissione o sullo scioglimento dell'Associazione con la conseguente liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea per le modifiche statutarie, la trasformazione, la fusione o la scissione è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi diritto al voto e l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

Articolo 8 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è composto in numero variabile da tre a quattro membri scelti dall'assemblea tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione.

E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio.

E' costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo assumerà i candidati non eletti per ordine di preferenze e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'articolo 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Esso è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'or-

ganizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

Articolo 9 - Presidente e vice Presidente

Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Compete al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

Articolo 10 - Segretario e Tesoriere

Il segretario e il tesoriere sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti. Essi coadiuvano il Presidente e il Consiglio direttivo nell'amministrazione dell'Associa-

zione. Sono preposti ai servizi amministrativi, contabili e di cassa dell'Associazione.

Tali Cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.

Compete al segretario:

- redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione agli associati;
- curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali.

Compete al tesoriere:

- amministrare i fondi ed è della loro corretta gestione;
- curare la corretta tenuta delle scritture contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo che il Consiglio Direttivo redige e presenta all'Assemblea per l'approvazione.

Articolo 11 - Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 del Codice civile.

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'articolo 30 del decreto legislativo numero 117/2017. Ai sensi dell'articolo 2397 comma 2 del Codice civile, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro; nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo numero 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 12 - Revisori dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea può nominare un Revisore o un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri di cui uno con funzione di presidente iscritti nell'apposito registro.

I Revisori possono essere scelti anche fra persone estranee all'Associazione, in base alle loro competenze, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui i revisori

siano scelti tra i soci, gli stessi svolgono la loro attività gratuitamente.

I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

I Revisori:

- controllano la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione;
- verificano il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all'Assemblea;
- redigono la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo;
- esaminano il bilancio preventivo;
- verificano la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri.

Articolo 13 - Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

I proventi per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività derivano da:

- quote e contributi ordinari degli associati stabiliti dall'assemblea;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio;
- ogni altro tipo di entrate ammesse dal Codice del Terzo settore.

Articolo 14 - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovranno essere redatti a cura del Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

vo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.

Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea entro il trenta novembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro il trenta aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Associazione due giorni prima della seduta, e possono essere consultati da ogni associato.

L'Associazione ha il divieto di distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del decreto legislativo numero 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 15 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo numero 117/2017, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate e capitale a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 16 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro dieci giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorso entro cinque giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Articolo 17 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo numero 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Articolo 18 - Responsabilità ed assicurazione degli associati

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo numero 117/2017.

Articolo 19 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo al termine della liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere del RUNTS, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo numero 117/2017.

Articolo 20 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo settore) e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

In originale firmato:

DAVIDE COSTA

MARCO PRINCIIVALLE NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del d.lgs 82/2005, come modificato dagli articoli 16 e 22 (commi 1, 2 e 3) del d.lgs 235/2010.